

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore  
Avv. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

nei confronti di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] e dell'Avv.  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore Avv.  
[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

**OGGETTO: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

I procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:

- per parte attrice, come da note scritte ex lett. h co. 7 art. 83 D.L. n. 18/2020 depositate in data 21.5.2020 [*IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni che saranno esposte in narrativa, la:*
  - nullità del contratto di Interest Rate Collar per difetto di causa tipica e/o per mancanza degli elementi essenziali della stessa;  
e/o la
  - nullità dell'Interest Rate Collar per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per immeritevolezza giuridica dello stesso;  
e/o la
  - nullità del contratto di Interest Rate Collar per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto;  
e/o la

- nullità e/o la risoluzione dell'Interest Rate Collar per violazione del divieto di determinare in via unilaterale il contenuto del contratto
- risoluzione del contratto di interest rate Collar per violazione delle norme dettate dall'art. 21 del Testo Unico della Finanza;

e/o la

- risoluzione del contratto di Interest Rate Collar per violazione degli obblighi relativi al servizio di consulenza a carico della banca;

e/o la

- la risoluzione del contratto di interest swap per violazione degli articoli 39 e 40 del Regolamento Consob 16190 del 2007

E, CONSEGUENTEMENTE,

CONDANNARE [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, a seguito della pronuncia di nullità e/o di risoluzione del contratto di interest rate Collar, alla restituzione e/o alla ripetizione di tutte le somme versate, in esecuzione del predetto contratto, sino al giorno di pubblicazione della sentenza;

e/o

CONDANNARE [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore a seguito della pronuncia di nullità e/o di risoluzione del contratto di interest rate Collar al risarcimento del danno rappresentato dal pagamento degli importi pagati, in esecuzione del contratto, sino al giorno di pubblicazione della sentenza.

IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola avente ad oggetto la determinazione del costo da pagare in caso di estinzione anticipata e, conseguentemente, DARE ATTO che in caso di recesso e/o risoluzione e scioglimento dell'Interest rate Collar nulla sarà dovuto dalla Società.

Con vittorie di spese, competenze ed onorari. ”]

- per parte convenuta come da note scritte ex lett. h co. 7 art. 83 D.L. n. 18/2020 depositate in data 21.5.2020 [“respingersi nel miglior modo, in quanto infondate per le ragioni illustrate negli atti difensivi depositati, le domande tutte proposte dalla Società attrice con l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio; condannarsi la Società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a [REDACTED] le spese del giudizio comprensive di contributo forfetario e accessori di Legge. ”]

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato dal difensore ai sensi della L. 53/1994 a mezzo PEC in data 10.5.2017 [REDACTED] (nel prosieguo anche solo [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi l'intestato tribunale [REDACTED]. (nel prosieguo anche solo [REDACTED] o la [REDACTED]) per sentirla condannare – previo accertamento della nullità ovvero declaratoria di risoluzione per inadempimento di contratto di Interest Rate Collar – alla restituzione/ripetizione di quanto versato, oltre al risarcimento del danno; in subordine chiedeva accertarsi la nullità della clausola concernente l'estinzione anticipata, con conseguente declaratoria di nulla dovere in caso di recesso, risoluzione o scioglimento.

In tale atto esponeva di avere stipulato in data 31.10.2011 un contratto di Interest Rate Collar che – a causa della mancata specificazione del differenziale futuro dei flussi di cassa attesi e dei modelli di pricing adottati [REDACTED], per “prezzare” il derivato – era nullo per difetto di causa tipica, ovvero per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ovvero per determinazione unilaterale del suo contenuto, ovvero per immeritevolezza e violazione dell'art. 1322 c.c.; ovvero era nulla la clausola di cui all'art. 19 dell'accordo quadro concernente il costo da pagare in caso di estinzione anticipata del

derivato; deduceva altrimenti che il contratto era da risolversi per inadempimento [redacted] in relazione alla violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 39 e 40 del Reg. Consob n. 11690/2007.

Si costituiva [redacted] contestando ogni prospettazione attorea e chiedendo il rigetto di ogni domanda.

Previa concessione dei termini istruttori ex art. 183/6° co. c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.

Emerge in atti e documenti di causa *i*) che il contratto IRS per cui è causa è stato stipulato in data 31.10.2011 (doc. 3 att.) contestualmente alla stipula di accordo-quadro per la regolamentazione di contratti IRS con clienti al dettaglio (doc. 3 att.) *ii*) che la stipula era stata preceduta da un contratto di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari derivati OTC in data 4.4.2011 (doc. 2 att.) che in pratica regolamentava la fase antecedente alla stipula, impegnando [redacted] a titolo gratuito a prestare consulenza in ordine alla profilazione del cliente, alla individuazione di un prodotto derivato OTC adeguato al profilo e alla formulazione di una proposta, oltre che a fornire informativa sui rischi dei derivati OTC e sulla loro aleatorietà *iii*) che per la profilatura finanziaria del cliente [redacted] intervistava il legale rappresentante sulla sua conoscenza, esperienza e operatività in strumenti finanziari, sulla finalità dell'operatività in derivati OTC e sulla consapevolezza del relativo rischio (doc. 3 att.) *iv*) che sulla base di tale consulenza [redacted] in data 13.4.2011 redigeva un primo verbale di esito consulenza (doc. 9 att.) con cui, in relazione alla specifica finalità di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse su un particolare indebitamento (mutuo per complessivi € 3.500.000,00), consigliava il prodotto "Irs variabile protetto", e un secondo verbale analogo ma di diverso contenuto datato 31.10.2011 (doc. 16 conv.) ove in relazione al diverso obiettivo indicato dal cliente ("predeterminare il livello massimo e minimo all'interno dei quali può variare il costo del debito") [redacted] consigliava il prodotto "Interest Rate Collar" *v*) che nell'aprile 2011 l'attrice aveva stipulato con pool di banche ([redacted] e [redacted]) un mutuo dell'importo complessivo di € 3.500.000,00 (€ 1.750.000,00 di competenza di [redacted]) a tasso di interesse variabile legato all'Euribor (doc. 2 banca) *vi*) che in nota integrativa al bilancio [redacted] al 31.12.2011 veniva resa l'informazione per cui la stipula del contratto IRS per cui è causa era stato stipulato proprio per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse del mutuo con il pool di banche e che in data 31.1.2012 [redacted] aveva stipulato un analogo contratto IRS con [redacted] per € 1.750.000,00

Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.

Va disattesa la prospettazione attorea secondo cui il contratto IRS per cui è causa sarebbe privo della causa tipica dei derivati – la creazione di reciproche alee dato l'inquadramento dei contratti derivati nelle cd. scommesse legalizzate – perché in esso mancherebbe la specificazione del *Mark to market* iniziale, del modello matematico di *pricing* e degli scenari probabilistici, senza i quali – in tesi attorea – verrebbe meno la consapevole e razionale creazione di alee reciproche che è alla base della causa del derivato.

La tesi si rifa a orientamento di merito ormai datato e superato (cfr, Corte appello Milano, sez. I, 18/09/2013, n. 3459 "*L'alea razionale è elemento causale tipico dei contratti derivati over the counter. Tutti gli elementi dell'alea e gli scenari probabilistici che da essa derivano costituiscono e integrano la causa tipica dei contratti derivati over the counter; pertanto, in assenza di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa.*").

Invero, ad oggi, ferma la natura aleatoria dei derivati (che è insita nella struttura derivata dello strumento) si afferma comunemente che la causa dei contratti derivati è lo scambio, a scadenze prefissate, dei valori del sottostante determinato sulla base del valore convenzionale del sottostante a

certa data ed del diverso valore che quello stesso sottostante assume sul mercato alla data di esecuzione; in pratica, ciò che si scambia è il differenziale di quei valori.

Più diffusamente in ordine alla struttura del derivato *Interest Rate Swap* si osserva quanto segue.

La causa del derivato IRS consiste nello scambio del differenziale dei valori del sottostante parametrato a tassi di interesse: le parti si impegnano a date prestabilite a versare o a riscuotere il differenziale di importi determinati in base a tassi di interesse diversi applicati a un capitale di riferimento detto "nozionale", che non è oggetto di scambio ma funge da parametro su cui commisurare gli interessi che vengono incassati o pagati dai contraenti; in genere lo scambio avviene tra un tasso fisso e un tasso variabile; a ogni data di regolazione i flussi netti vengono determinati come differenziale tra gli interessi a tasso fisso e gli interessi a tasso variabile; così, nel caso in cui alla scadenza il tasso variabile rilevato sulla base del parametro di riferimento (es. Euribor 3 mesi) sia superiore al tasso fisso convenzionale, la parte che paga a tasso variabile (di regola [redacted], nel caso il contratto sia stipulato con finalità di copertura) si troverà a corrispondere alla controparte il differenziale tra tasso variabile (maggiore) e tasso fisso (minore); di converso, nel caso in cui il tasso variabile fosse inferiore al tasso fisso, sarà l'altro contraente (di regola il cliente) a dover corrispondere il differenziale.

L'IRS con finalità di copertura dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse è necessariamente correlato con una situazione patrimoniale o con una posizione di indebitamento: normalmente ad es. un contratto IRS di copertura sorge quando essendosi finanziati con un mutuo a tasso variabile, ci si voglia coprire dalla eventualità che i tassi variabili risultino, in futuro, più alti di un predeterminato tasso fisso.

La qualifica di derivati OTC deriva poi dal fatto che il derivato è liberamente negoziato dalle parti fuori dai mercati regolamentari, secondo schemi operativi e modelli non standardizzati dalla prassi, ciò che implica l'assenza di un meccanismo pubblico e trasparente di valorizzazione del prodotto sul mercato.

L'*Interest Rate Collar* è quel derivato IRS composto da un acquisto (o vendita) di un'opzione *interest rate floor* e da una contemporanea vendita (o acquisto) di un'opzione *interest rate cap* che sono opzioni sui tassi di interesse: se ha finalità di copertura, il contraente si vuole tutelare dal rischio di oscillazione del tasso variabile al di sopra di un certo limite (*cap*) e l'altro contraente dal rischio di oscillazione al di sotto di un certo limite (*floor*).

Fatte queste precisazioni in termini generale sui derivati IRS – e per quanto di specifico interesse in causa – va rilevato che nella fattispecie, il *Collar* in questione è realmente e chiaramente collegato con il mutuo stipulato [redacted] (non a caso il contratto reca in allegato il piano di ammortamento del mutuo), sicché la causa concreta di copertura è di tutta evidenza, perché il tasso variabile legato al finanziamento è trasformato in tasso fisso oltre una certa soglia (4,50) e al di sotto di una certa soglia (1,80), cosicché se l'Euribor 3 mesi legato al finanziamento sale al di sopra del *cap* sarà [redacted] a corrispondere il differenziale; se viceversa l'Euribor 3 mesi va al di sotto del *floor* sarà il cliente a pagare il differenziale; nel primo caso l'effettivo costo del finanziamento è ridotto perché il maggiore onere finanziario derivante dall'aumento del tasso variabile è compensato dal differenziale pagato [redacted], nel secondo caso è ridotto per [redacted] il rischio di perdita di profitto sul mutuo derivante dal crollo del tasso variabile ad esso applicato, perché al di sotto del *floor* il differenziale è pagato dal cliente (che però si giova dell'abbassamento del tasso variabile applicato al mutuo).

Ciò detto, è di tutta evidenza la infondatezza di ogni censura concernente la mancanza di causa, tipica o concreta.

Quanto al rilievo di nullità/risoluzione del *Collar* per mancanza dell'oggetto e/o per indeterminatezza/indeterminabilità, dalle suesposte considerazioni è dato trarre, altresì, che l'oggetto del contratto IRS con funzione di copertura è il differenziale, avendo ben presente però che quest'ultimo dato non è mai un valore assoluto ma mutevole nel tempo siccome regolato a data futura.

Il *Mark to market*, diversamente, è il valore finanziario del derivato a una certa data, cioè la sommatoria dei flussi di cassa attesi per l'intera o per la restante durata del contratto (*pay-off*), che pure cambia in relazione al cambiamento del parametro di riferimento (tasso di interesse nel caso di IRS) alla data del calcolo.

Dunque sebbene il *Mark to market* consista in una componente fondamentale del derivato, tale dato è variabile e plurimo, identificandosi nella sommatoria dei flussi netti determinati come differenziale tra gli interessi a tasso fisso e gli interessi a tasso variabile ad ogni data di pagamento: se ciò è vero è intuibile che non è tanto essenziale che nel contratto IRS sia indicato il valore iniziale del prodotto, quanto che in esso siano specificati gli elementi – questi sì essenziali – per il suo calcolo, quali il capitale nozionale, il parametro di riferimento per gli interessi variabili (es. Euribor 3 mesi), la misura del tasso fisso, le scadenze, cioè le date di pagamento degli interessi; oltre che, naturalmente, alla durata del contratto ed alla sua scadenza.

Tali elementi sono certamente presenti nel *Collar* per cui è causa (cfr. contratto doc. 4 att.).

E anche ove, in ipotesi, il contratto IRS non rechi la specificazione del *Mark to market* iniziale, non v'è chi non veda che tale dato è di nessuna utilità perché fotograferebbe una situazione contingente alla data della stipula che non ha alcuna rilevanza perché certamente il contratto non si chiude alla data stessa della stipula.

Inoltre in base a quanto previsto nel Reg. Consob n. 11522/98 il valore di uno *swap* alla stipula è sempre nullo e ciò per garantire l'equilibrio iniziale tra i contraenti.

Quanto alla mancata specificazione del modello matematico di *pricing* (cioè delle formule matematiche da adottare all'atto della valutazione dei valori di scambio ad ogni regolamento, come anche al *pay-off*) va rilevato che il contratto quadro individua i modelli di *pricing* nei modelli matematici utilizzati comunemente dagli intermediari professionali e, in particolare, nei modelli di *pricing* utilizzati dall'*Agente per il calcolo* che in contratto è identificato [REDACTED] stessa (cfr. definizione di *Mark to market* nel doc. 3 cit. art. 2).

Quindi, i criteri di valutazione del *Mark to market* indicati nel contratto quadro sono perfettamente in linea con la disposizione dell'art. 2427 bis c.c. (introdotto da D. Lgs. 304/2003 ed entrato in vigore al primo gennaio del 2005, successivamente modificato nel 2015) che nella sua originaria formulazione prevedeva che il *fair value* (da indicarsi in nota integrativa al bilancio delle società di capitali) degli strumenti finanziari derivati nella titolarità delle società andava determinato, per gli strumenti fuori dal mercato attivo (gli OTC), con riferimento "ai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati" in modo da "assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato".

Nella fattispecie il *Collar* in questione era, appunto, OTC (*Over The Counter*) cioè trattato al di fuori dei mercati regolamentati, senza cioè che per libera scelta negoziale la valorizzazione di mercato del prodotto fosse verificabile attraverso un sistema pubblico e trasparente (la Borsa): peraltro il derivato in questione ha una struttura piuttosto semplice e largamente nota, sicché il rimando convenzionale ai modelli di *pricing* comunemente utilizzati dagli intermediari finanziari non è altro che l'ordinaria prassi operativa; tali considerazioni inducono a ritenere che la mancata specificazione delle formule matematiche adottate dall'operatore finanziario per prezzare il prodotto non consista in elemento essenziale alla validità dell'acquisto, né necessario per l'esatto adempimento degli obblighi di informazione a carico degli intermediari.

D'altronde, non può non rilevarsi che il contratto – a quanto consta agli atti e documenti di causa – è tuttora in esecuzione (la scadenza finale è a 2023) e parte attrice non ha mai avuto a contestare i calcoli effettuati [REDACTED] (anzi, li ha fatti propri come risulta da nota integrativa al bilancio 2016, su cui *infra*).

Alla stessa valutazione di infondatezza deve giungersi quanto al rilievo di nullità della clausola contrattuale concernente l'estinzione anticipata di cui all'art. 19 del contratto che prevede che in caso di estinzione anticipata o comunque di cessazione degli effetti del contratto in data antecedente alla sua scadenza, sarà dovuto il "costo di sostituzione" calcolato a partire dal *mark to market* alla data di estinzione e comprensivo dei costi ed oneri riconducibili alla componente di copertura del rischio di mercato (previsti in contratto, cfr. doc. 4 cit.): non si vede dove sia l'indeterminatezza della clausola, tenuto conto delle caratteristiche e della struttura del prodotto come sopra delineate, nonché della adeguata specificazione dei criteri e parametri necessari al calcolo del *Mark to market*.

Non merita analitica confutazione la tesi attorea secondo cui il contratto per cui è causa non sarebbe meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.: sul punto basti rilevare che i derivati compresi, per esplicita scelta legislativa, nella enumerazione dei prodotti finanziari (art. 1 D. Lgs. 58/1998, TUF).

Infine – come in parte già anticipato – non si ravvisa alcuna violazione delle regole di condotta imposte agli operatori finanziari e art. 21 TUF e relativa attuazione di cui a Regolamento Consob 16190/2007, quanto ai doveri di informazione nei servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari ed al dovere di valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari proposti dall'intermediario ex artt. 30 e 40 Reg. Consob cit.

L'acquisto del derivato è stato preceduto da articolata ed esaustiva attività informativa, sia nel senso della informazione resa al cliente sul prodotto finanziario (*know your merchandising rule*) sia nel senso della acquisizione delle informazioni per la profilazione del cliente: ciò è comprovato dalla documentazione afferente il servizio di consulenza prestato [redatto] prima della stipula (cfr. doc. 2 att.).

Inoltre, nel contratto quadro (doc. 3 att.) stipulato contestualmente alla stipula del contratto IRS per cui è causa è previsto, fra l'altro, quanto segue:

Nella parte in premessa

tutela dell'investitore;

- F) il Cliente ha fornito [redatto], come dalla stessa richiesto, informazioni sulle proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché sulla propria situazione finanziaria e sui propri obiettivi di investimento;

- G) [redatto] ha preventivamente consegnato al Cliente il "Documento Informativo" [redatto] ed i servizi di investimento offerti, redatto ai sensi degli articoli 29 e seguenti del Regolamento Intermediari Consob (adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), nonché il "Documento di sintesi della policy sui conflitti di interesse" seguita [redatto];

- H) inoltre, mediante le dichiarazioni riportate in calce all'Accordo, rese prima che siano effettuate le operazioni da questo regolate, il Cliente riceve

- informazioni sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari cui si applica l'Accordo, ossia delle operazioni da questo regolate;

- informazioni sulla strategia adottata [redatto] per l'esecuzione delle operazioni, cui il Cliente dà il suo consenso;

- informazioni sui potenziali conflitti di interessi specificamente configurabili nell'operatività disciplinata dall'Accordo;

- I) il Cliente ha già ricevuto in data 25/10/2011 un esemplare dell'Accordo e dichiara di averlo attentamente visionato, di averne compreso tutti i contenuti e di ritenerlo conforme al presente testo.

#### Art. 6 - Oggetto dei Contratti

1. Con la stipula di ciascun Contratto di Interest Rate Swap, le Parti si obbligano reciprocamente a eseguire dei pagamenti periodici, il cui ammontare sarà determinato in base ai parametri di riferimento specificati nello stesso Contratto. [redatto] dovrà pagare al Cliente, ad ogni Scadenza del Periodo del Tasso Parametro, una somma pari all'Importo Periodico del Tasso Parametro Banca; il Cliente dovrà pagare [redatto], ad ogni Scadenza del Periodo del Tasso Parametro, una somma pari all'Importo Periodico del Tasso Parametro Cliente.

Art. 8/3° co.

2. Le Parti sono informate e accettano le condizioni del presente contratto civile.

3. Il Cliente prende atto che le obbligazioni che deriveranno alle Parti a seguito della stipulazione dei singoli Contratti sono soggette a notevoli variazioni e che, pertanto, la stipulazione di detti Contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio nonché la possibilità di conseguire elevati risultati negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo, tra l'altro, alcuna garanzia di mantenimento di eventuali risultati positivi.

#### Art. 10 - Pagamento dell'Importo Periodico del Tasso Parametro

1. In ciascun Contratto di Interest Rate Swap, quando le scadenze del Periodo del Tasso Parametro stabilito per [redacted] e di quello stabilito per il Cliente coincidono, la liquidazione degli importi periodici verrà effettuata in via differenziale, individuando un unico importo dovuto da una parte all'altra.

2. Il regolamento in conto corrente ai sensi dell'art.9 delle somme dovute - anche in via differenziale - sarà effettuato [redacted] a, sulla base dei conteggi di cui all'art. 12, con valuta alla data della relativa scadenza.

[redacted] delle somme ancora dovute [redacted]

#### Art. 12 - Calcolo dei pagamenti

1. L'espletamento delle rilevazioni e dei conteggi richiesti in relazione a ciascun Contratto e, in particolare, la rilevazione dei tassi d'interesse e di ogni altro parametro indicato per ciascun Contratto, così come ogni calcolo di capitale e interessi necessario per la liquidazione degli importi dovuti, sono demandati all'Agente per il Calcolo.

2. [redacted] comunica per scritto al Cliente di regola entro 30 giorni da ogni Scadenza del Periodo del Tasso Parametro, i predetti conteggi e rilevazioni, che valgono come determinazione definitiva degli importi dovuti per la singola liquidazione.

3. Gli importi come sopra determinati, ove non contestati per iscritto da parte del Cliente con specificazione espressa dei motivi della contestazione, saranno da considerare definitivamente accettati. La contestazione del Cliente deve essere comunicata [redacted] a pena di decadenza - entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 2 o della richiesta di pagamento.

D'altronde parte attrice era ben informata delle caratteristiche del prodotto acquistato:

nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2011 (doc. 3 banca) viene resa la seguente informazione sul contratto IRS per cui è causa

#### Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.

##### Strumenti finanziari derivati

Per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse relativamente ai finanziamenti stipulati con il pool di [redacted] e [redacted], la

società ha stipulato un contratto del tipo Interest rate swap per complessivi € 1.338.778 e per la durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento cosiddetto Linea Base (01/11/2012 - 30/04/2024). Con l'operazione la società ha trasformato un tasso variabile in tasso fisso. Tale operazione è stata effettuata con [redacted] e non si segnalano rischi di controparte.

In data 31/01/2012 la società ha stipulato un'ulteriore contratto del tipo Interest rate swap per € 1.750.000 sempre per la durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento cosiddetto Linea Base (01/11/2012 - 30/04/2024). Anche per tale operazione la società ha trasformato un tasso variabile in tasso fisso. Tale operazione è stata effettuata [redacted] e non si segnalano rischi di controparte.

La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.

Nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2016 si dà la seguente informazione

### **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse la società utilizza contratti del tipo IRS (Interest rate swap).

Tutte le operazioni sono effettuate con primarie controparti [redacted] e non si segnalano rischi di controparte.

La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.

Le operazioni con prodotti derivati in essere alla fine dell'esercizio risultavano essere le seguenti: copertura del rischio di variazione del tasso di interesse relativamente al finanziamento stipulato con il [redacted] e [redacted].

Pertanto sono stati sottoscritti due contratti del tipo Interest rate swap, uno con [redacted] per Euro 1.338.778 e per la durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento cosiddetto Linea Base secondo l'originario piano di ammortamento (01/11/2012 - 30/04/2024).

In data 31/01/2012 la società ha stipulato un'ulteriore contratto del tipo Interest rate swap per Euro 1.750.000 sempre per la durata corrispondente al piano di ammortamento del finanziamento cosiddetto Linea Base secondo l'originario piano di ammortamento (01/11/2012 - 30/04/2024). Anche per tale operazione la società ha trasformato un tasso variabile in tasso fisso. Tale operazione è stata effettuata con [redacted].

[redacted] ha calcolato il valore di mercato (cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 pari a - Euro 74.185, mentre [redacted] ha calcolato il medesimo valore alla stessa data per - Euro 131.451.

La società, in sede di prima attuazione del nuovo Principio Contabile n. 32, oltre ad applicare tale principio in prospettiva retrospettiva, ha iscritto tali strumenti in bilancio al valore di mercato al 31/12/2015, così come calcolato dai due istituti di credito per un valore complessivo di - Euro 220.540 ed in considerazione del valore negativo assunto dai suddetti strumenti derivati, la società ha rilevato il relativo fondo per rischi ed oneri per strumenti finanziari derivati passivi e, in contropartita, ha acceso la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi con segno negativo, al netto della fiscalità differita calcolata nel 24% del valore di mercato preso in considerazione.

Al 31/12/2016 tenuto conto dei valori di mercato aggiornati e calcolati [redacted] per un valore complessivo di - Euro 205.615, la società ha adeguato il valore del fondo rischi e della riserva, nonché dei crediti per imposte anticipate originariamente iscritti.

Al 31/12/2016 il mutuo residuo ammonta ad euro 2.745.820.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse, per "mark to market" si intende, alla data di riferimento, il valore attuale dei flussi di cassa futuri della singola operazione, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data.

Quanto alla valutazione di adeguatezza basti rilevare che ad una prima proposta di derivato IRS di cui al verbale di esito di consulenza prodotto da parte attrice e datato 13.4.2011 (doc. 9) è seguita una seconda proposta in data 31.10.2011 (doc 16 [redacted]), relativa appunto al *Collar* poi stipulato (con ciò liquidato anche il rilievo per cui sarebbe stato venduto un prodotto diverso da quello richiesto).

Dunque non è sostenibile alcuna censura afferente la mancata informativa o la inadeguatezza del prodotto.



Un'ultima notazione quanto alla doglianza attorea per cui non sarebbero state rispettate le linee-guida ABI del 2009 in tema di trasparenza e *disclosure* del *pricing* sui prodotti derivati OTC (linee guida doc. 7 att.).

Dette linee guida sono mere raccomandazioni e indicazioni di trasparenza e tendono a esemplificare l'obbligo informativo degli operatori finanziari che offrano alla clientela *retail* prodotti derivati OTC, specificando gli elementi conoscitivi e suggerendo le tecniche di illustrazione (es. grafici, simulazione di risultati ecc.) più utili allo scopo di una efficace informazione sul prodotto e di una effettiva conoscenza del prodotto da parte del cliente.

Dunque la mancata pedissequa riproduzione di dette indicazioni nei contratti in strumenti finanziari non consiste, di per sé, in difetto di adeguata informativa e la relativa valutazione (se l'intermediario finanziario si sia attenuto agli obblighi di condotta previsti dal TUF e relativi regolamenti di attuazione in tema di negoziazione con clientela *retail*) va rimessa al giudice il cui apprezzamento, circa la regolarità della condotta, ben può attingere *aliunde*, nel quadro complessivo degli elementi di giudizio a sua disposizione.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato con D.L. 8.3.2018 n. 37, tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione da € 260.000 a € 520.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] L. nei confronti di [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 10.5.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

RIGETTA ogni domanda attorea;

CONDANNA [REDACTED] in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di [REDACTED] in persona del l.r.p.t. delle spese di giudizio, che si liquidano in € 16.429,50 per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Bologna, 15 dicembre 2020

Il Giudice  
Dr.ssa Silvia Romagnoli